



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Decreto rettorale, 30 giugno 2008, n. 620 (prot. n. 44020)

Regolamento in materia di stabilizzazione del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165/01, ai sensi della legge n. 296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007).

IL RETTORE

- VISTA la legge, 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull'autonomia universitaria;
- VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale tecnico amministrativo delle Università sottoscritti in data 9 agosto 2000, 13 maggio 2003, 27 gennaio 2005 e 28 marzo 2006;
- VISTO il decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, ed in particolare l'articolo 30 e l'articolo 34-bis;
- VISTA la legge, 27 dicembre 2006, n. 296, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 519;
- VISTA la Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo nella seduta del 8 maggio 2008, emesso ai sensi dell'articolo 9 del *Regolamento per l'Amministrazione Finanza e Contabilità*, con il contestuale suggerimento di modificare il comma 3 dell'articolo 10 sostituendo le parole "pubblico impiego" con "lavoro pubblico";
- VISTA la nota prot. n. 30179 del 29 aprile 2008 con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lett. a), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 9 agosto 2000, confermato, in quanto non espressamente modificato dai nuovi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 13 maggio 2003, 27 gennaio 2005 e 28 marzo 2006, si è dato informativa alle OO.SS. e alle RSU;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 11 giugno 2008, emesso ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dello Statuto;
- VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 giugno 2008 emessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dello Statuto;
- VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo;

DECRETA

Di emanare il "**Regolamento in materia di stabilizzazione del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165/01, ai sensi della legge n. 296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007)**", come sotto riportato:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI



Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dell'Università degli Studi di Firenze, in attuazione dell'articolo 1, comma 519 della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, della Direttiva del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni n. 7 del 30 aprile 2007.
2. Le disposizioni del presente Regolamento hanno applicazione limitatamente alle procedure di stabilizzazione del personale, in possesso dei requisiti stabiliti nel successivo articolo 2.
3. La stabilizzazione avverrà nei limiti delle disponibilità di bilancio, nel rispetto dei tetti di spesa previsti dalla normativa, nonché delle disposizioni vigenti in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 1, comma 105, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.

Articolo 2

Requisiti

1. Può accedere alla stabilizzazione, a seguito di presentazione di apposita istanza, il personale non dirigenziale, di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 165/2001, assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, che non sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una delle amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 165/2001 e che sia in possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 3 e 4.
2. Le stabilizzazioni saranno effettuate nel limite dei posti e delle risorse deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 dicembre 2007.
3. In prima applicazione, sarà ammesso a partecipare alle procedure il personale che ne faccia domanda, in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego presso Pubbliche Amministrazioni, che si trovi in una delle seguenti posizioni:
 1. in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze alla data del 1° gennaio 2007 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e che, alla stessa data, abbia maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativi interamente presso l'Università degli Studi di Firenze, con riferimento al quinquennio anteriore alla data del 1° gennaio 2007 (1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2006);
 2. in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze alla data del 1° gennaio 2007 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e che consegua il requisito dei tre anni di servizio maturati interamente presso l'Università degli Studi di Firenze successivamente a tale data, in virtù di contratti stipulati o prorogati anteriormente al 29 settembre 2006, tenendo conto anche del servizio svolto nel quinquennio anteriore alla data del 1° gennaio 2007;
 3. che abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, interamente presso l'Università degli Studi di Firenze, nel quinquennio anteriore alla data del 1° gennaio 2007 (1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2006).
4. Qualora, una volta concluse le procedure di stabilizzazione di cui al precedente comma 3, lettere a), b) e c), residuino dei posti e comunque nei limiti delle risorse deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 dicembre 2007, verrà predisposto un nuovo avviso di selezione, cui potrà partecipare il personale che ne faccia domanda, in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego presso Pubbliche Amministrazioni, che si trovi in una delle seguenti posizioni:
 1. in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze alla data del 1° gennaio 2007 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e che, alla stessa data, abbia maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativi computando anche il servizio prestato presso altre Amministrazioni, con riferimento al quinquennio anteriore alla data del 1° gennaio 2007 (1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2006);



2. in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze alla data del 1° gennaio 2007 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e che consegua il requisito dei tre anni di servizio successivamente a tale data, in virtù di contratti stipulati o prorogati anteriormente al 29 settembre 2006 computando anche il servizio prestato presso altre Amministrazioni, tenendo conto anche del servizio svolto nel quinquennio anteriore alla data del 1° gennaio 2007;
3. aver maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, a tempo determinato, nel quinquennio anteriore alla data del 1° gennaio 2007 (1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2006) computando anche il servizio prestato presso altre Amministrazioni.

5. I tre anni di servizio verranno conteggiati con esclusione dei periodi non utili ai fini della carriera secondo le norme ed i C.C.N.L. vigenti.

6. La stabilizzazione sarà effettuata presso l'Università degli Studi di Firenze solo se questa sia stata l'ultima Amministrazione nella quale è stato prestato il servizio.

7. Qualora occorra procedere alla stabilizzazione del personale che non abbia sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale, la stabilizzazione di tale personale sarà subordinata al superamento di tali procedure che saranno a tal fine disposte dall'Amministrazione.

CAPO II PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE

Articolo 3 Modalità

1. La stabilizzazione avverrà nella medesima categoria ed area nella quale è stato maturato il requisito dei tre anni di servizio e nella posizione economica iniziale. Nel caso in cui i tre anni siano il risultato della sommatoria di rapporti svolti in categorie ed aree diverse, la stabilizzazione avverrà nell'ultima categoria e area di appartenenza.

2. La domanda di partecipazione dovrà contenere l'indicazione di non aver presentato analogha istanza presso altra Amministrazione.

Articolo 4 Attivazione delle procedure

1. L'Università degli Studi di Firenze, nell'ambito della propria autonomia regolamentare definisce le proprie procedure di stabilizzazione in coerenza con i principi sanciti dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, in particolare garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e pari opportunità nello svolgimento delle medesime.

2. Si prescinderà dal principio del previo esperimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e dalla procedura di cui all'articolo 34 bis del decreto legislativo n. 165/2001.

3. Alla stabilizzazione si procederà mediante la predisposizione di avvisi pubblici, distinti per area e categoria, con l'indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri previsti per la presentazione dell'istanza.

Articolo 5 Avvisi di selezione

1. Le procedure di stabilizzazione verranno attivate tramite avvisi di selezione distinti per le ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c) e comma 4, lettere a), b) e c).

2. Negli avvisi di selezione saranno indicati i requisiti ed i criteri necessari per poter presentare le relative domande di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.



3. Degli avvisi di selezione sarà data notizia tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Sarà inoltre pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale "Concorsi ed esami" e in versione integrale nel Bollettino Ufficiale dell'Università.

4. Successivamente alla pubblicazione degli avvisi, l'Amministrazione comunicherà i dati relativi al numero di dipendenti da assumere a tempo indeterminato e alle domande ricevute al Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni ed al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, in riferimento alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

Articolo 6

Formazione delle graduatorie

1. Decorso il termine fissato per la presentazione delle domande, una apposita Commissione nominata dal Direttore Amministrativo o suo delegato e composta da tre membri ed un segretario, procede a verificare il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti per la stabilizzazione previsti nel presente Regolamento all'articolo 2.

2. Il personale in possesso dei requisiti, che avrà presentato domanda nei termini e secondo le modalità previste negli avvisi, sarà collocato in distinte graduatorie per area e categoria, sulla base dell'anzianità di servizio maturata presso l'Università degli Studi di Firenze. A parità di posizione, la preferenza è determinata dalla minore età.

3. Alle graduatorie derivanti dalle procedure di stabilizzazione non si applicano le disposizioni di legge sulla validità e proroga previste per le graduatorie predisposte a seguito di concorsi pubblici. Tali graduatorie conserveranno la loro validità fino ad esaurimento delle assunzioni programmate.

Articolo 7

Criteri di priorità nelle assunzioni

1. Il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, che avrà presentato domanda nei termini e secondo le modalità previste negli avvisi pubblici, inserito in graduatorie distinte per area e categoria, verrà assunto secondo il seguente ordine di priorità:

1. Personale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a);
2. Personale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b);
3. Personale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c).

2. Una volta concluse le procedure di cui al comma precedente, nell'ipotesi in cui vengano attuate le selezioni di cui all'articolo 2, comma 4, si procederà all'assunzione del personale inserito nelle relative graduatorie secondo il seguente ordine di priorità:

1. Personale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a);
2. Personale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b);
3. Personale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c).

Articolo 8

Proroghe dei contratti ex legge 296/06

1. Tutti i contratti in essere con il personale in servizio che ha maturato i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, del presente Regolamento verranno prorogati ex legge, nei limiti della disponibilità finanziaria, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione ed alla stipula del relativo contratto a tempo indeterminato.



Articolo 9

Stipula del contratto e assegnazione sede di servizio

1. La stabilizzazione avverrà mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con l'Università degli Studi di Firenze, conformemente a quanto previsto dal C.C.N.L. del Comparto Università.
2. L'assegnazione del personale stabilizzato avverrà in coerenza con le esigenze organizzative dell'Ateneo derivanti dalla programmazione del fabbisogno del personale.

Articolo 10

Norme transitorie e finali

1. Per tutta la durata e fino a conclusione delle procedure di stabilizzazione non potranno essere attivati nuovi contratti di lavoro flessibile a carico del Fondo di finanziamento ordinario dell'Università.
2. Il presente Regolamento verrà modificato qualora risulti incompatibile con eventuali disposizioni normative successive alla sua approvazione e avrà efficacia fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alle norme generali in materia di lavoro pubblico ed in particolare alle norme contenute nel C.C.N.L. di comparto."

Firenze, **30 giugno 2008**

IL RETTORE

Prof. Augusto Marinelli